

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3832

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

E DAL MINISTRO PER L'ECOLOGIA
(ZANONE)

DI CONCERTO COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI
(VIZZINI)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(NICOLAZZI)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(PANDOLFI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

COL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
(ZAMBERLETTI)

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CARTA)

Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia di tutela
delle acque dall'inquinamento, di smaltimento dei rifiuti e di
controlli ambientali

Presentato l'11 giugno 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge è articolato in quattro capi.

Il capo I riguarda la gestione degli impianti pubblici di depurazione delle acque, fissa le competenze autorizzatorie e di controllo amministrativo e tecnico in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e detta altresì norme per la regolamentazione degli scarichi idrici, contiene disposizioni atte a favorire una rapida entrata in funzione degli impianti centralizzati di depurazione delle acque, nonché la disciplina transitoria degli scarichi degli insediamenti produttivi che devono adeguarsi ai limiti di accettabilità della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e prevede sanzioni.

Il capo II prevede l'istituzione di consorzi obbligatori per la gestione dei servizi connessi alle acque usate, ne disciplina l'organizzazione e determina i criteri per la formazione delle tariffe da applicare.

Il capo III prevede il potenziamento delle strutture territoriali di controllo per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Il capo IV riguarda i provvedimenti contingibili e urgenti per la tutela delle acque, del suolo e del sottosuolo dagli inquinamenti e contiene una delega al Governo ad emanare un testo unico delle leggi a tutela delle acque dall'inquinamento e per lo smaltimento dei rifiuti, anche al fine della necessaria armonizzazione con le direttive comunitarie in materia.

Capo I.

L'articolo 1 prevede che le regioni, ove non abbiano ancora provveduto, fissano

entro sei mesi i limiti provvisori di accettabilità degli scarichi delle pubbliche fognature.

L'articolo 2 regola le autorizzazioni relative agli scarichi delle pubbliche fognature; l'autorizzazione è prevista come definitiva solo se i limiti prescritti allo scarico vengono rispettati.

L'articolo 3 prevede che il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge n. 319 del 1976 può modificare la tabella A della predetta legge alla luce di nuove acquisizioni scientifiche e tecnologiche ed in armonia con le direttive della CEE.

L'articolo 4 precisa ed approfondisce le competenze delle regioni in materia di direzione dei sistemi di controllo, di coordinamento delle operazioni di rilevamento e dell'accatastamento dei dati. Gli scarichi nelle unità geologiche profonde, ferma restando la necessità dell'autorizzazione, vengono assoggettati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

L'articolo 5 riformula i compiti delle province per quanto riguarda il rilevamento, l'accatastamento e i controlli in materia di inquinamento delle acque, del suolo e del sottosuolo, e prevede l'avvio dell'esercizio delle nuove funzioni a seguito della certificazione di operatività, da parte delle regioni, delle strutture provinciali di cui si dirà *sub* articolo 15.

L'articolo 6 tratta delle competenze dei comuni in materia di controllo degli scarichi nelle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti abitativi. Conferma inoltre che i consorzi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978 possono gestire i servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione, e conferma altresì la loro equiva-

zione agli insediamenti produttivi ai fini dell'osservanza delle disposizioni della presente legge.

L'articolo 7, sostituendo l'articolo 7 della legge n. 319 del 1976, precisa gli oneri e i compiti connessi alla rilevazione dei dati ed alla elaborazione del catasto dei corpi idrici superficiali e sotterranei.

L'articolo 8 disciplina il destino dei liquami di spurgo di fosse biologiche e pozzi neri, e prevede quali impianti di depurazione debbono comprendere opere idonee a raccogliarli. È tracciato anche un raccordo con la disciplina concomitante prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982.

L'articolo 9, precisando quanto già disposto dalla normativa vigente, consente agli enti gestori del servizio di fognatura di fissare (previa approvazione regionale) limiti, anche più permissivi di quelli della tabella C della legge n. 319 del 1976, agli scarichi degli insediamenti produttivi che recapitano nelle fognature medesime. Viene inoltre prevista l'utilizzazione da parte delle regioni, per il completamento di opere di depurazione pubblica, dei fondi assegnati con la legge n. 650 del 1979 (articolo 5) a favore degli insediamenti produttivi e non ancora impegnati.

L'articolo 10 individua in quelli della tabella C, allegata alla legge n. 319 del 1976, i limiti che gli scarichi degli impianti consortili di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978 possono osservare fino all'entrata in funzione di tutte le loro parti. Viene previsto inoltre che i provvedimenti che assicurano i finanziamenti per il completamento delle opere stabiliscono il termine per l'entrata in funzione a regime dei medesimi impianti.

L'articolo 11 prevede che i titolari di insediamenti produttivi con scarichi autorizzati, ma non conformi per alcuni determinati parametri ai limiti della tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976, i quali entro sessanta giorni dichiarino all'autorità competente per il controllo, che non le ritenga infondate, le difficoltà tecnologiche che non hanno consentito il

completo adeguamento, beneficiano della sospensione dei procedimenti penali fino al 30 giugno 1987. Scaduto tale termine l'adeguamento degli scarichi ai limiti di legge estingue il reato.

L'articolo 12 vieta ai titolari degli scarichi in via di adeguamento di peggiorarne, anche temporaneamente, le caratteristiche inquinanti e sanziona l'eventuale trasgressione con la decadenza della moratoria di cui al precedente articolo.

L'articolo 13 integra le sanzioni previste dalla legge n. 319 del 1976, introducendo in particolare, per i casi più gravi la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, e per la recidiva specifica l'emissione del mandato di cattura.

Capo II.

L'articolo 14 prevede l'istituzione di consorzi obbligatori tra i comuni ricadenti negli ambiti territoriali ottimali individuati dalle regioni, ed affida ad essi i servizi di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque che, di norma, dovranno essere gestiti mediante aziende speciali cumulative.

L'articolo 15 individua i parametri che la Commissione di controllo sulla finanza locale deve utilizzare per valutare gli organici dei consorzi e delle loro aziende.

L'articolo 16 detta i criteri per la determinazione delle tariffe riguardanti i servizi di cui all'articolo 14.

Capo III.

L'articolo 17 disciplina l'organizzazione delle strutture di controllo delle province, e collega ad un'apposita certificazione regionale l'avvio e l'attribuzione delle competenze e delle attività.

L'articolo 18 elenca dettagliatamente competenze, compiti e prerogative delle strutture provinciali, ed attribuisce loro autonomia operativa e funzionale.

L'articolo 19 fissa i parametri in base ai quali deve essere determinato l'orga-

nico delle strutture provinciali di controllo ed individua strumenti per l'assegnazione del personale.

L'articolo 20 prevede parametri e meccanismi di finanziamento a favore delle province finalizzati all'organizzazione ed alla dotazione strumentale delle strutture di controllo.

L'articolo 21 contempla il finanziamento di parte corrente alle province per il funzionamento delle strutture di controllo.

L'articolo 22 concerne la copertura finanziaria.

Capo IV.

L'articolo 23 attribuisce al sindaco ed al presidente della giunta regionale potestà di adottare misure temporanee di salvaguardia, anche in deroga alle norme

vigenti, dandone tempestiva comunicazione al prefetto ed ai ministri competenti.

L'articolo 24 contiene una delega al Governo ad emanare entro sei mesi il testo unico delle norme a tutela delle acque dall'inquinamento e per lo smaltimento dei rifiuti, attraverso il quale dovrà essere effettuato il recepimento e l'armonizzazione della normativa vigente alle direttive comunitarie emanate in materia.

* * *

Si fa presente, infine, che nel testo dell'articolato i rinvii alla legge n. 319 del 1976 devono intendersi riferiti al testo vigente della stessa legge a seguito delle numerose modifiche ed integrazioni successivamente intervenute.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

NUOVE NORME IN MATERIA
DI TUTELA DELLE ACQUE
DALL'INQUINAMENTO

ART. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni fissano, ai sensi del secondo comma dell'articolo 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319, i limiti provvisori che le pubbliche fognature munite di impianto terminale di depurazione devono osservare entro i sei mesi successivi.

2. Qualora le regioni non provvedano ai sensi del comma 1, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli scarichi delle pubbliche fognature devono osservare:

a) se muniti di impianto di depurazione completo di secondo stadio, i limiti di accettabilità della tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319; detto impianto, se munito di dispositivi idonei all'abbattimento dei composti del fosforo e dell'azoto, deve altresì rispettare i particolari limiti prescritti dalla citata tabella A per gli scarichi nei laghi, con riferimento ai parametri 34, 35, 36 e 37;

b) se muniti di impianto di depurazione limitato al primo stadio, i limiti di cui alla tabella C della predetta legge.

3. In mancanza di specifiche disposizioni regionali, i limiti di cui al comma 2 debbono essere osservati dagli scarichi dei pubblici impianti di depurazione di nuova costruzione entro sei mesi dalla relativa attivazione.

ART. 2.

1. Le domande di autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 10 maggio 1976, n. 319, relative agli scarichi delle pubbliche fognature, devono essere presentate;

a) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli scarichi già in essere a tale data e per i quali non si sia ancora provveduto;

b) entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori, e comunque prima dell'attivazione, per i nuovi scarichi. La domanda deve essere accompagnata da una relazione nella quale devono essere specificate la natura e l'estensione della rete, la popolazione e gli insediamenti produttivi serviti, il recapito, la localizzazione, le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, le opere di depurazione eseguite e previste.

2. L'autorizzazione è rilasciata in forma definitiva per gli scarichi che rispettano i limiti di accettabilità prescritti, sempre che le opere di fognatura, collettamento e depurazione siano conformi alle prescrizioni del piano regionale di risanamento delle acque. Per gli scarichi non ancora muniti di impianto terminale di depurazione o relativi ad opere non conformi al piano suddetto, viene rilasciata una autorizzazione provvisoria contenente le prescrizioni cui è soggetto lo scarico fino alla data di entrata in funzione dell'impianto di depurazione completo e all'adeguamento delle opere alle prescrizioni del piano medesimo. Non possono essere rilasciate autorizzazioni provvisorie la cui scadenza ecceda il termine ultimo previsto per il conseguimento degli obiettivi dei piani regionali di risanamento delle acque.

3. L'autorizzazione provvisoria si intende concessa se non è rifiutata entro sei mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, fermo restando il potere dell'autorità competente di revocare

l'autorizzazione *ope legis* o di rilasciare l'autorizzazione espressa con le prescrizioni del caso.

4. Sono fatte salve le discipline concernenti le materie di cui al presente articolo emanate dalle regioni nell'ambito delle funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, purché non in contrasto con le presenti disposizioni.

ART. 3.

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato suddetto può provvedere, sentite le regioni, con decreto del Presidente della Repubblica, a modificare la tabella A allegata alla presente legge, tenendo conto delle acquisizioni scientifiche e tecnologiche ed in armonia con le direttive della Comunità economica europea ».

2. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è abrogato.

3. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, procede alla prima verifica ed alla eventuale revisione della tabella A allegata alla predetta legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

1. La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, già sostituita dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è sostituita dalla seguente:

« *b)* la direzione del sistema di controllo di tutti gli scarichi anche mediante emanazione di norme integrative e di direttive attinenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, alla raccolta ed elaborazione dei dati inerenti; ».

2. La lettera *d)* del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituita dalla seguente:

« *d)* il coordinamento delle operazioni di rilevamento delle caratteristiche dei corpi idrici di cui al successivo articolo 7 e di accatastamento ed elaborazione dei relativi dati, nonché la definizione della rete regionale dei dispositivi per il controllo qualitativo e quantitativo degli stessi; ».

3. Dopo la lettera *e)* del primo comma dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunta la seguente:

« *f)* il coordinamento delle operazioni di accatastamento ed elaborazione dei dati relativi alle opere costituenti i servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione. ».

4. Agli scarichi nelle unità geologiche profonde si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Detti scarichi devono in ogni caso essere autorizzati.

ART. 5.

1. L'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — Le province provvedono ad effettuare:

a) il rilevamento delle caratteristiche qualitative e quantitative dei corpi idrici, anche mediante installazione, manutenzione e gestione, in collaborazione con il servizio idrografico italiano, della rete regionale degli inerenti dispositivi di controllo, nonché l'accatastamento ed elaborazione dei relativi dati;

b) il catasto di tutti gli scarichi idrici, pubblici e privati, ovunque recapitanti, nel rispetto dei criteri generali e delle metodologie di cui al primo comma, lettera *b)*, dell'articolo 2;

c) il catasto dei dati relativi alle opere costituenti i servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione;

d) il controllo degli scarichi pubblici e privati nei corpi d'acqua superficiali, il controllo degli scarichi produttivi e di quelli civili non adibiti ad abitazione recapitanti sul suolo o nel sottosuolo, nonché il controllo degli scarichi delle pubbliche fognature sul suolo e nel sottosuolo;

e) il controllo dell'applicazione dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua di cui all'articolo 2, primo comma, lettera d);

f) il controllo del rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei fanghi, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché il controllo degli scarichi nelle unità geologiche profonde;

g) il controllo dello smaltimento dei liquami zootecnici sul suolo adibito ad usi agricoli;

h) i controlli connessi con gli adempimenti di cui al terzo e quarto comma del successivo articolo 7. I dati dei catasti rientranti nelle competenze provinciali ai sensi del presente articolo sono messi a disposizione di tutti i soggetti pubblici che comunque abbiano interesse ad acquisirli. ».

2. Le funzioni di cui all'articolo 5 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo sostituito dal comma 1, che non siano già espletate per attribuzione di legge o delega regionale, sono esercitate a far tempo dalla data di certificata operatività delle strutture di cui all'articolo 17.

ART. 6.

1. L'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« ART. 6. — I comuni provvedono al controllo degli scarichi dei singoli insediamenti civili adibiti ad abitazione che abbiano recapito direttamente sul suolo e nel sottosuolo.

I comuni o i consorzi che gestiscono il pubblico servizio di depurazione provve-

dono al controllo degli scarichi degli insediamenti allacciati alle pubbliche fognature.

I consorzi costituiti a norma del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, possono gestire i pubblici servizi di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate. Tali consorzi sono considerati insediamenti produttivi e sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

I controlli analitici sugli scarichi di cui al primo e secondo comma possono essere esercitati, nei rispettivi ambiti ottimali, dai consorzi obbligatori o dai comuni che dispongano di adeguate strutture tecniche operative, la cui idoneità sia stata certificata dalla regione. A far tempo dalla data di certificazione regionale cessano di avere efficacia limitatamente agli ambiti ottimali interessati, le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 15. ».

ART. 7.

1. L'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

«ART. 7. — Le province provvedono a rilevare, organizzare in catasto ed elaborare i seguenti dati relativi ai corpi idrici superficiali e sotterranei:

a) le caratteristiche idrologiche, fisiche, chimiche e biologiche ed il loro andamento nel tempo;

b) tutti gli usi diretti o indiretti in atto: utilizzazioni, derivazioni e scarichi.

I dati sono utilizzati dalle regioni per la redazione e l'aggiornamento dei rispettivi piani di risanamento delle acque e vengono inviati al Comitato interministeriale di cui all'articolo 3 per la redazione e l'aggiornamento del piano generale di risanamento delle acque.

Tutti i soggetti che, al di fuori dei pubblici servizi, provvedono autonomamente all'approvvigionamento idrico deb-

bono installare ed assicurare permanentemente il buon funzionamento di idonei strumenti per la misura dei quantitativi di acqua prelevati, denunciando annualmente gli stessi alle province nonchè ai comuni o ai consorzi competenti al controllo dei relativi scarichi. I soggetti contemplati dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le imprese familiari coltivatrici che utilizzano l'acqua per uso agricolo sono tenuti esclusivamente a presentare la denuncia di cui al presente comma.

Le autorità competenti per il controllo degli scarichi possono prescrivere l'installazione di strumenti per il controllo e/o il campionamento automatico degli scarichi medesimi. Le relative spese di installazione e gestione sono a carico del titolare dello scarico. ».

ART. 8.

1. Gli impianti terminali di depurazione delle pubbliche fognature di potenzialità superiore a trentamila abitanti equivalenti debbono comprendere opere idonee ad accogliere i liquami provenienti dallo spurgo di fosse biologiche e pozzi neri, al fine del trattamento dei liquami medesimi congiuntamente ai reflui delle pubbliche fognature.

2. Le regioni provvedono ad indicare quali impianti, in aggiunta a quelli di cui al comma 1, debbano essere resi idonei a svolgere il servizio di smaltimento dei liquami di spurgo per garantire che il servizio medesimo sia assicurato in tutto il territorio regionale.

3. Le caratteristiche delle opere di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite dalle regioni nell'ambito della normativa integrativa e di attuazione dei criteri e delle norme generali di cui al numero 1), lettera e), primo comma dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

4. I soggetti che provvedono alla raccolta ed al trasporto dei liquami di spurgo debbono conferirli agli impianti di depurazione di cui al presente articolo e

sono assoggettati al pagamento dei corrispettivi per il servizio fissato dagli enti gestori degli impianti medesimi.

ART. 9.

1. I titolari degli insediamenti produttivi con scarichi che recapitano nelle pubbliche fognature sono tenuti a rispettare le norme, le prescrizioni regolamentari ed i limiti di accettabilità, anche più permissivi di quelli della tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, già fissati dagli enti gestori del pubblico servizio ed approvati dalla regione, ai sensi della lettera *b*) del numero 2) del primo comma dell'articolo 13 della legge predetta.

2. I fondi di cui al settimo comma dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, assegnati alle regioni dal CIPE con deliberazione 11 luglio 1980, non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge o che si rendano disponibili successivamente a tale data, vengono utilizzati dalle regioni stesse per la realizzazione di opere pubbliche di convogliamento e depurazione delle acque e sono assegnati in via prioritaria al completamento delle opere e degli impianti destinati al trattamento degli scarichi delle pubbliche fognature di cui al comma 1.

ART. 10.

1. Agli impianti centralizzati di depurazione delle acque dei consorzi previsti dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i cui lavori di costruzione siano già stati avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, fino all'entrata in funzione in tutte le loro parti degli impianti medesimi e comunque non oltre i termini fissati nei provvedimenti di cui al comma 2, i limiti di accettabilità della tabella C allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. I fondi occorrenti per gli interventi di adeguamento degli impianti di cui al comma 1 fanno carico al piano dei completamenti a norma e secondo le procedure previste dalla deliberazione del CIPE del 20 dicembre 1984. Nei provvedimenti di assegnazione dei fondi sono stabiliti i termini ultimativi entro i quali gli impianti devono entrare in funzione in tutte le loro parti.

ART. 11.

1. I titolari degli insediamenti produttivi con scarichi in corpi d'acqua superficiali, ovvero sul suolo o nel sottosuolo, autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge e conformi ai limiti di cui alla tabella A allegata alla legge 10 maggio 1976, n. 319, ad eccezione di uno o più dei parametri ivi contrassegnati con i numeri 6, 9, 29, 30, 35, 37 e 45, e che per questi ultimi parametri siano conformi ai corrispondenti limiti della tabella C, possono presentare una dichiarazione all'autorità competente per il controllo degli scarichi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, precisando, tra l'altro, con riferimento al ciclo produttivo e/o depurativo, le difficoltà di ordine tecnologico che non hanno consentito il completo adeguamento degli scarichi ai limiti della tabella A, nonché le caratteristiche qualitative e quantitative degli scarichi medesimi.

2. A seguito della dichiarazione di cui al comma 1, sempre che non sia accertata l'infondatezza dei relativi contenuti con specifico provvedimento amministrativo dell'autorità competente per il controllo, resta valida l'autorizzazione concessa e sono sospesi fino alla data del 30 giugno 1987 i procedimenti penali per inosservanza dei limiti della tabella A, relativamente ai parametri ed alle concentrazioni dichiarate. Scaduto tale termine, qualora sia accertato che lo scarico è conforme alle prescrizioni di legge, il giudice dichiara con sentenza non doversi procedere per essere il reato estinto per sopravvenuto adempimento.

ART. 12.

1. Sino all'avvenuto completo adeguamento ai limiti di legge, i titolari di tutti gli scarichi, pubblici e privati, sono tenuti ad adottare le misure necessarie ad evitare aumenti anche temporanei delle caratteristiche inquinanti degli scarichi stessi e ad assicurare il pieno utilizzo e la permanente efficienza di tutti i presidi depurativi installati presso i rispettivi impianti ed opifici.

2. I titolari degli insediamenti produttivi che non osservino le disposizioni di cui al comma 1 decadono dai benefici di cui al comma 2 dell'articolo 11; in tal caso si applicano le sanzioni previste per inadempienza alle disposizioni dell'articolo 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

ART. 13.

1. L'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. — Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi nelle acque indicate nell'articolo 1 della presente legge, sul suolo o nel sottosuolo, senza aver richiesto l'autorizzazione prescritta dall'ultimo comma del precedente articolo 9 secondo le rispettive modalità di attuazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata negata o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10 milioni.

Alla stessa pena soggiace chi, effettuando al momento di entrata in vigore della presente legge scarichi nei corpi ricettori di cui al precedente comma, non presenta la domanda di autorizzazione di cui al citato articolo 9, ultimo comma, nelle rispettive modalità di attuazione, o di rinnovo di cui all'articolo 15, secondo comma, lettere *a)* e *b)*; ovvero chi non ottempera alle disposizioni di cui all'arti-

colo 25; ovvero chi, avendo presentato la domanda, mantiene lo scarico dopo che essa è stata respinta o dopo che l'autorizzazione è stata revocata.

Nei casi previsti dai due commi precedenti si applica sempre la pena dell'arresto se lo scarico supera i limiti di accettabilità di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nei rispettivi limiti e modi di applicazione.

Per i reati previsti al primo e secondo comma del presente articolo è consentita, in caso di recidiva specifica, l'emissione del mandato di cattura. ».

CAPO II

GESTIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI PER L'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE

ART. 14.

1. I servizi pubblici di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione delle acque usate sono gestiti da consorzi obbligatori istituiti tra i comuni ricadenti negli ambiti territoriali ottimali individuati dalle regioni. I consorzi di norma provvedono alla gestione dei servizi mediante aziende speciali cumulative di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, operanti con bilancio unificato.

2. Qualora non vi abbiano provveduto in conformità dell'articolo 8, primo comma, lettera *d*), della legge 10 maggio 1976, n. 319, le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano gli ambiti territoriali ottimali, anche a stralcio dei piani di risanamento delle acque; entro lo stesso termine le regioni provvedono a modificare gli ambiti già individuati, per tenere conto delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Nei casi in cui esista coincidenza tra ambito territoriale ottimale e circoscrizione amministrativa comunale, i co-

muni gestiscono i servizi pubblici di cui al comma 1 in conformità alle disposizioni in esso dettate.

4. Le regioni stabiliscono le condizioni ed i criteri per l'assunzione da parte delle aziende speciali costituite ai sensi del comma 1, dei servizi di competenza dei consorzi previsti dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

5. I gestori dei pubblici servizi di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare alle province, a fini di catasto, tutti i dati concernenti le opere pubbliche inerenti ai servizi stessi.

6. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento dei comuni.

ART. 15.

1. I consorzi e le loro aziende speciali di cui all'articolo 14 si avvalgono, per la gestione dei servizi, del personale trasferito dai rispettivi comuni, del personale dei consorzi comunali esistenti sostituiti dai consorzi obbligatori di cui all'articolo 14, nonché del personale di cui al contingente unico regionale previsto dall'articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138, facendo richiesta alla regione per l'assegnazione di tale personale che abbia qualifiche uguali o equiparabili a quelle previste dalle piante organiche.

2. La commissione centrale per la finanza locale, nell'esaminare ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, gli organici dei consorzi e delle eventuali aziende speciali, tiene rispettivamente conto dei seguenti elementi:

a) per i servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque: del rapporto tra chilometraggio della rete fognante e popolazione usufruente il servizio; della percentuale del centro urbano servito; del numero di chilometri di rete per addetto; del numero di nuclei familiari esistenti per chilometro di rete; del

numero e del tipo di impianti di depurazione esistenti; della spesa per addetto per singolo impianto di depurazione; del rapporto popolazione-addetti;

b) per i servizi di acquedotto: del numero di chilometri di rete per addetto; della percentuale del centro urbano servito; della media di acqua erogata per abitante; del numero di utenti per chilometro di rete; del rapporto popolazione-addetti; del rapporto nuclei familiari-utenti.

ART. 16.

1. Nel determinare le tariffe relative ai servizi di fognatura, collettamento e depurazione delle acque provenienti dagli insediamenti produttivi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, le regioni sono tenute ad assicurare l'integrale finanziamento dei servizi, tenendo anche conto dei costi occorrenti per garantire nel tempo la regolare erogazione dei servizi stessi.

2. Le tariffe di cui al comma 1 sono articolate in funzione della natura e dell'estensione delle reti di raccolta e convogliamento, nonché delle tipologie e delle classi di potenzialità degli impianti. Per le singole fattispecie vengono determinati valori minimi e massimi per ciascuno dei coefficienti della formula tipo prevista dal primo comma del predetto articolo 17-bis.

3. Le tariffe relative ai servizi di cui al comma 1 da applicare alle acque provenienti dagli insediamenti civili sono elaborate dalle regioni entro il 30 giugno di ciascun anno per l'anno successivo, sulla base della formula tipo predisposta dal Comitato interministeriale di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, integrato dai Ministri delle finanze e per il coordinamento della protezione civile. Nel determinare le tariffe le regioni assumono per i coefficienti di costo della formula tipo i valori medi tra quelli minimi e quelli massimi di cui al comma 2.

4. Le tariffe relative agli insediamenti abitativi si applicano, in via provvisoria e salvo conguaglio, a tutti gli insediamenti civili sino a quando non siano stati individuati tra gli stessi quelli aventi scarichi non propriamente domestici.

5. Con i prescritti provvedimenti deliberativi, gli enti gestori dei servizi, sulla base delle tariffe determinate per le singole reti di fognatura e collettamento e per ciascun impianto di depurazione in conformità delle disposizioni del presente articolo, approvano altresì il valore medio ponderato che deve essere attribuito a ciascun coefficiente al fine di rendere uniformi, distintamente per le acque provenienti da insediamenti produttivi e da quelli civili, le tariffe da applicare negli ambiti territoriali ottimali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14.

6. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui ai commi 3 e 5 sono adottati rispettivamente entro sessanta ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono abrogati.

8. Gli enti gestori del servizio di acquedotto di cui all'articolo 14 sono tenuti a deliberare le relative tariffe in modo da coprire i costi del servizio quali risultano dai bilanci deliberati. I comitati provinciali prezzi sono tenuti a pronunciarsi sulle domande degli enti gestori relative alle tariffe entro 30 giorni dal ricevimento delle domande stesse. Decorso tale termine senza che il Comitato si sia pronunciato, le tariffe si intendono autorizzate nella misura richiesta.

CAPO III

STRUTTURE TERRITORIALI DI CONTROLLO PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE DAGLI INQUINAMENTI

ART. 17.

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque con effetto dal 1° gennaio 1987, le ammi-

nistrazioni provinciali assicurano l'organizzazione di strutture amministrative, tecniche e di vigilanza per l'esercizio delle attribuzioni di propria competenza in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

2. L'avvenuta attivazione delle strutture di cui al comma 1 è certificata dalla regione a domanda delle amministrazioni provinciali interessate. A far tempo dalla data di detta certificazione cessano di avere efficacia, negli ambiti provinciali corrispondenti, le disposizioni di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 15 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 7, primo comma, della legge 13 luglio 1966, n. 615, e nell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

ART. 18.

1. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 17 svolgono:

a) attività tecnico-amministrativa per le funzioni di prevenzione e controllo;

b) attività di supporto tecnico e consulenza agli enti locali in materia di inquinamento dell'aria, dell'acqua e di smaltimento rifiuti;

c) i controlli analitici sulle fonti di inquinamento;

d) il rilevamento continuo e sistematico delle caratteristiche ambientali;

e) attività integrativa, di supporto tecnico e consulenza nei confronti delle strutture tecniche operative comunali e consorziali di cui al quarto comma dell'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge;

f) attività ispettiva continua, anche notturna, sul territorio provinciale.

2. Nell'ambito delle direttive impartite dall'amministrazione provinciale, le strutture di cui al comma 1 si coordinano

unitariamente e godono di autonomia operativa e funzionale per quanto attiene ai programmi di lavoro e di intervento.

3. Ciascuna provincia, anche per le finalità di cui al comma 1, lettera *f*), assicura un servizio continuo di informazione per consentire interventi intesi a fronteggiare situazioni di emergenza comportanti pericoli per l'ambiente. Il prefetto promuove l'intervento degli organi di pronto intervento e di pubblica sicurezza dello Stato.

4. Gli operatori delle strutture di cui all'articolo 17 hanno libero accesso alla proprietà pubblica e privata per l'esecuzione delle funzioni previste dalla presente legge e possono raccogliere quanto necessario all'espletamento dei compiti di polizia amministrativa. A tal fine detti operatori sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal presidente dell'amministrazione provinciale. Essi sono tenuti al segreto d'ufficio.

5. Agli addetti alla vigilanza, ai fini dello svolgimento delle funzioni ispettive e di controllo previste dalla presente legge, può essere attribuita, da parte del prefetto, su proposta del presidente della giunta provinciale, la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

ART. 19.

1. L'organico delle strutture di cui all'articolo 17 è fissato sulla base dei seguenti parametri cumulativi:

a) in rapporto alla popolazione, una unità ogni sessantamila abitanti;

b) in rapporto alla superficie territoriale, una unità ogni 300 chilometri quadrati;

c) in rapporto alle attività economiche, una unità ogni 5.000 addetti, appartenenti ai rami da 0 a 6 compreso, del sesto censimento generale ISTAT 1981 dell'industria, del commercio, dei servizi e dell'artigianato.

2. In ogni provincia il numero minimo di addetti alle strutture di cui all'articolo

17 non può essere inferiore alle 25 unità. L'organico è ripartito tra servizi amministrativi, tecnici e di vigilanza in ragione, rispettivamente, del 20 per cento, 40 per cento e 40 per cento. I servizi tecnici prevedono laureati in biologia, chimica, geologia, ingegneria e scienze naturali.

3. Le amministrazioni provinciali, ai fini dell'organizzazione delle strutture, provvedono ad adeguare le rispettive piante organiche, a tal fine rideterminando prioritariamente le vacanze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione alle effettive esigenze operative.

4. Le deliberazioni di approvazione delle piante organiche rideterminate ai sensi del comma 3 non sono sottoposte all'approvazione della commissione centrale per la finanza locale.

5. In sede di prima applicazione, le amministrazioni provinciali si avvalgono, oltre che di personale proprio adibito all'espletamento di compiti di controllo e vigilanza ambientale, del personale di cui al contingente unico regionale previsto dall'articolo 5 della legge 16 maggio 1984, n. 138. Entro quindici giorni dall'approvazione di cui al comma 4, le amministrazioni provinciali richiedono alla regione l'assegnazione di tale personale che abbia qualifiche uguali o equiparabili a quelle previste dalle piante organiche rideterminate.

6. Le amministrazioni provinciali si avvalgono altresì di personale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche. A tali fini, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il personale interessato presenta domanda irrevocabile di trasferimento alle amministrazioni provinciali per essere assegnato, con vincolo di destinazione e con livello funzionale e retributivo non inferiore a quello posseduto nell'amministrazione di appartenenza, alle strutture di cui all'articolo 17. Il Ministero dell'interno è autorizzato a trasferire dai comuni alle province interessate contributi erariali corrispondenti alle spese dell'eventuale personale trasferito. Il trasferimento è comunque subordinato all'assenso dell'amministrazione di appartenenza.

7. Espletate le procedure di cui ai commi 5 e 6 le amministrazioni provinciali provvedono a bandire concorsi per la copertura delle eventuali residue disponibilità di posti di organico di cui al presente articolo.

ART. 20.

1. La cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui alle amministrazioni provinciali per l'acquisto delle attrezzature tecniche delle strutture di cui all'articolo 17 secondo la dotazione tipo indicata nell'allegato 1 alla presente legge. Per detti mutui sono applicabili le disposizioni dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 1986, n.133.

2. La quota capitaria prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, è elevata, per il solo anno 1988, a lire 2.130 per abitante.

3. Per le finalità del presente articolo, il fondo per lo sviluppo degli investimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c*), del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133, è incrementato, per l'anno 1988, di lire 4.600 milioni relativamente alla quota attribuita alle province.

ART. 21.

1. Il Ministero dell'interno è autorizzato ad aumentare alle province il trasferimento ordinario di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 1986, n. 133:

a) di lire 20 milioni annui per ciascuna amministrazione provinciale, con decorrenza dalla data di entrata in funzione delle strutture di cui all'articolo 17;

b) di lire 25 milioni annui per ciascun addetto con decorrenza dal mese in cui sono assunti i vincitori dei concorsi di cui al comma 7 dell'articolo 19.

2. Le modalità di applicazione del comma 1 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con

quello del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 22.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 20 e 21, valutato in lire 77.000 milioni per l'anno 1987 e in lire 81.600 milioni per l'anno 1988, si provvede all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni per l'anno 1987 e successivi dell'accantonamento « Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane) » iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAPO IV

NORME FINALI

ART. 23.

1. Il presidente della giunta regionale, il presidente della giunta provinciale ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a segnalare immediatamente ai ministri della sanità, per l'ecologia e per il coordinamento della protezione civile ed al prefetto l'insorgere di situazioni di pericolo in relazione agli inquinamenti oggetto della presente legge che abbiano comportato o che possano comportare grave danno all'incolumità delle persone o ai beni, precisandone il luogo, la natura e l'entità.

2. Qualora in relazione alle situazioni di pericolo di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale ovvero il sindaco, nell'ambito delle rispettive competenze, adottino misure contingibili ed urgenti, ne informano tempestivamente il Ministro per l'ecologia ed il prefetto.

3. In caso di mancata adozione dei provvedimenti previsti al comma 2, provvede il Ministro per l'ecologia ovvero, su sua delega, il prefetto.

4. Ove l'urgente necessità di tutela ambientale abbia carattere interregionale, provvede comunque il Ministro per l'ecologia.

5. Nei casi di violazione dei provvedimenti per la tutela dell'ambiente di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni previste dall'articolo 650 del codice penale.

6. Ove insorgano situazioni di pericolo o si verificano eventi calamitosi di particolare gravità ed estensione che richiedono l'intervento coordinato di più amministrazioni ed enti, il Ministro per il coordinamento della protezione civile assume, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, la direzione unitaria dei necessari interventi.

ART. 24.

1. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, con decreto avente forza di legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo unico delle norme a tutela delle acque dall'inquinamento e per lo smaltimento dei rifiuti.

2. Il decreto è emanato su proposta del Ministro per l'ecologia, di concerto con i Ministri per il coordinamento della protezione civile, per il coordinamento delle politiche comunitarie, per gli affari regionali, dei lavori pubblici, della marina mercantile, della sanità, dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Qualora tale parere non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, il Governo procede all'emanazione del decreto.

3. Il testo unico deve armonizzare le disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti contenute nella presente legge e nella normativa indicata nell'allegato 2 modificandole se necessario per adeguarle alle direttive comunitarie di cui all'allegato 3.

ALLEGATO 1.

ATTREZZATURE TECNICHE DELLE STRUTTURE DI CUI
ALL'ARTICOLO 17: DOTAZIONE TIPO

N. 2 gas cromatografi

N. 3 spettrofotometri

N. 5 bilance

N. 1 assorbimento atomico con fornetto di grafite

N. 1 HPLC

N. 1 spettrofluorimetro

N. 1 HPLC per anioni

N. 1 piaccametro; n. 1 conduttimetro ed elettrodi selettivi

Vetreteria e piccola strumentazione

Apparecchiature per prelievo di campioni di acqua ed aria

ALLEGATO 2.

legge 10 maggio 1976, n. 319;
decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito dalla legge 8 ottobre 1976, n. 690;
legge 24 dicembre 1979, n. 650;
decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito dalla legge 5 marzo 1982, n. 62;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470;
decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515;
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
legge 26 aprile 1983, n. 136;
decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176, convertito dalla legge 25 luglio 1984, n. 381;
decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 18;
legge 31 dicembre 1982, n. 979;
decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7;

ed inoltre:

legge 8 ottobre 1931, n. 1604 (articoli 6, 9 e 10);
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;
articoli 216, 217, 226, 227, 228 e 249 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45;
decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile 1981, n. 153;
decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131;
articolo 5, legge 22 dicembre 1984, n. 887;
legge 16 aprile 1973, n. 171;
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962;
legge 23 dicembre 1978, n. 833;
decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 691;
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51;
decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 26 agosto 1977;
articoli 439, 440, 452, 674 e 675 del codice penale;
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 101, 102, 103 e 104;
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
legge 4 febbraio 1963, n. 129, e legge 9 agosto 1967, n. 734;
legge 3 marzo 1971, n. 125;
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1974, n. 238.

ALLEGATO 3

- 1) *Direttiva 78/659/CEE del 18 luglio 1978* concernente la qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
Data di recepimento: 18 luglio 1980.
- 2) *Direttiva 82/176/CEE del 22 marzo 1982* concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
Data di recepimento: 1° luglio 1983.
- 3) *Direttiva 83/513/CEE del 26 settembre 1983* concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per scarichi di cadmio.
Data di recepimento: 29 settembre 1985.
- 4) *Direttiva 84/156/CEE dell'8 marzo 1984* concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini.
Data di recepimento: 12 marzo 1986.
- 5) *Direttiva 84/491/CEE del 9 ottobre 1984* concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi dell'esacoloro cicloesano.
Data di recepimento: 1° aprile 1986.
- 6) *Direttiva 80/68/CEE del 17 dicembre 1979* concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose.
Data di recepimento: 17 dicembre 1981.
- 7) *Direttiva 84/631/CEE del 6 dicembre 1984* relativa alla sorveglianza ed al controllo all'interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi.
- 8) *Direttiva 86/240/CEE del 12 giugno 1986* concernente l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione (approvata nel Consiglio dei ministri ambiente CEE nella seduta del 12 giugno 1986).
- 9) *Direttiva 85/339/CEE del 27 giugno 1985* concernente gli imballaggi per liquidi alimentari (approvata dal Consiglio dei ministri CEE nella seduta del 27 giugno 1985).